

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE 46.2021

11-11-2021

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 32 D.L. 73/2021) – DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE EFFETTIVA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. n. 309145 del 10/11/2021

Con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 309145 del 10/11/2021**, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia stessa, è stata determinata la percentuale effettiva del nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, introdotto dall'art. 32 del D.L. 25/05/2021, n. 73 (Decreto "Sostegni-bis") (cfr. ***Circolari ICN n. 37 e 45 del 2021***).

Come noto, infatti, l'art. 32 ha previsto che la misura "teorica" di tale credito d'imposta fosse pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 e che la misura effettiva dovesse essere stabilita da apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con il quale, a seguito delle comunicazioni delle spese agevolabili inoltrate dai contribuenti entro il 4 novembre 2021, l'Agenzia doveva rendere nota la percentuale da applicare al credito d'imposta del 30%, permettendo così a ciascun contribuente di individuare l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.

Con il suddetto provvedimento emanato e pubblicato ieri, è stato disposto che la **percentuale effettiva del credito d'imposta in oggetto è pari al 100%**.

Dunque, per ciascun soggetto richiedente il **credito d'imposta ex art. 32 è pari al 30% delle spese agevolabili**, così come risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata (senza rinunce).

Ciascun beneficiario può visualizzare nel proprio Cassetto fiscale il credito d'imposta di cui può fruire.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, si ricorda che l'agevolazione può essere utilizzata esclusivamente:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

oppure

- in **compensazione "orizzontale" nel modello F24** (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'emanato Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,

Dunque, il credito d'imposta teoricamente potrebbe essere già utilizzato da oggi, ma deve ancora essere istituito l'apposito codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate.